

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI TALAMELLO

PROVINCIA DI RIMINI

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio  
il 06/06/2022

APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI  
(TARI) PER L'ANNO 2022.

Nr. Progr. 8

Data 31/05/2022

Seduta NR. 3

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data 31/05/2022 alle ore 19:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE tramite VIDEOCONFERENZA, convocata nei modi di cui al Regolamento approvato con delibera di C.C. n.6 del 07.04.2022, oggi 31/05/2022 alle ore 19:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
NOVELLI PASQUALE	S	URBINATI LIVIANA	S	PALAZZINI SOFIA	S
MORONCELLI ROBERTO	S	BARTOLINI LUCA	S		
BELLONI EMANUELA	S	CANGINI GIULIO	N		
PISELLI ANTONIO	N	BALDUCCI ORESTE	S		
CESARETTI PAOLO	S	CESARETTI PAOLO	N		
Totale Presenti in sede: 8		Totale Presenti in coll.: 0		Totale Assenti: 3	

Assenti Giustificati i signori:

PISELLI ANTONIO; CANGINI GIULIO; CESARETTI PAOLO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROMITELLI VALENTINA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. NOVELLI PASQUALE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: BARTOLINI LUCA, PALAZZINI SOFIA, .

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 per la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Presso l'ufficio di segreteria sono state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative con i documenti allegati.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

Il SINDACO chiama in discussione l'argomento posto al punto n.2 dell'o.d.g. della seduta.

E' lo stesso che relazione sull'argomento.

Non essendoci interventi pone ai voti l'argomento.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° Gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

La Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

In particolare:

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...);"
- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

L'articolo 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

La disposizione dettata dall'art.1, comma 652, della Legge n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio "*chi inquina paga*", in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, non costituisce quindi l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo DPR. n.158/1999;

L'art. 14, comma 9, del DL. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma può essere basata su criteri presuntivi;

L'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;

L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, in continuità con il regime di prelievo della T.A.R.S.U. e della TARES, ha ritenuto opportuno confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa, avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nei rispetto del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, sulla base di apposito studio di rilevazione della produzione media dei rifiuti, conformemente a specifica relazione tecnica;

L' art.1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;

Il comma 527 art. 1 della legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

La deliberazione di ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

La deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Visto il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Rimini, gestito da Montefeltro servizi Srl, redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 49 del 17/05/2022 secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA);

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

Visto Il Piano Finanziario per l'anno 2022 predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, che evidenzia costi complessivi pari a € 199.209,00 al netto della componente relativa

alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 così ripartite:

Descrizione utenze	% Costi da attribuire	Costi attribuiti
Utenze domestiche	35,60%	€ 70.918,40
Utenze non domestiche	64,40%	€ 128.290,60
Totale	100,00%	€ 199.209,00

Determinate le superfici imponibili, al netto delle riduzioni, delle esenzioni e delle agevolazioni, sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, come risultanti dalla banca dati dell'ufficio Tributi e riportate nella tabella sottostante:

Descrizione utenze	Superfici imponibili (metro quadrato)
Utenze domestiche	61.399
Utenze non domestiche	84.364
Totale	145.763

Rilevato che l'adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2022 pari ad € 199.209,00;

Evidenziato che l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

Ricordato che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022 indicate nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante;

Dato atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2021;

Visti:

l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2022-2024, come previsto dal TUEL, è fissato al 31/12/2021;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30/12/2021) con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato Atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2022-2024 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Tutto ciò premesso, visti:

lo Statuto comunale vigente;

il Regolamento comunale di contabilità vigente;

il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;

la Legge 160/2019;

Dato atto che alla presente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, Dott. Gabriele Giacomini;

Dato atto che in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti reso con verbale n. 35 del 20/05/2022;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,

#### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di prendere atto che il costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2022 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a € 199.209,00 così come definito nel piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

urbani per l'anno 2022 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Rimini, gestito da Montefeltro servizi Srl, redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 49 del 17/05/2022 secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA);

3. di approvare, in conformità al predetto piano economico finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nella tabella di cui all'allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

5. di quantificare il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, al netto del Tributo Provinciale -TEFA-, in € 199.209,00;

6. di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2022;

7. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini di legge;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con apposita ed unanime votazione espressa in forma palese, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/00.

**COMUNE DI TALAMELLO**  
**PROVINCIA DI RIMINI**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

**IL SINDACO**

*F.to Dott. Pasquale Novelli*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Valentina Romitelli*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Lì, 06/06/2022

**L' ISTRUTTORE**

*F.to Sandra Riccardi*

---

**ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il \_\_\_\_\_

Lì, 06/06/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Valentina Romitelli*

---

È copia conforme all'originale.

Lì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott.ssa Valentina Romitelli*

**COMUNE DI TALAMELLO**

***PROVINCIA DI RIMINI***

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

Delibera nr. **8**    Data Delibera **31/05/2022**

---

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.**

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE** - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Data 18/05/2022

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*F.to Gabriele Giacomini*

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE** - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Data 18/05/2022

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

*F.to Gabriele Giacomini*

---



DOMESTICHE				
OCCUPANTI	Ka	Kb(n)	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	0,84	1,5	0,41710	63,96
2	0,98	1,7	0,48661	72,48
3	1,08	1,92	0,53627	81,86
4	1,16	2,12	0,57599	90,39
5	1,24	2,24	0,61572	95,51
6 o più	1,3	2,59	0,64551	110,43

NON DOMESTICHE					
n.	ATTIVITA'	Kc	Kd	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,765	6,300	0,59869	0,79973
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,200	9,825	0,93912	1,24719
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,384	3,150	0,30052	0,39986
4	Esposizioni, autosaloni	0,645	5,325	0,50478	0,67596
5	Alberghi con ristorante	1,995	16,395	1,56129	2,08119
6	Alberghi senza ristorante	1,076	8,847	0,84169	1,12304
7	Case di cura e riposo	1,500	12,285	1,17390	1,55947
8	Uffici, agenzie	1,695	13,950	1,32651	1,77082
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,870	7,170	0,68086	0,91017
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,665	13,680	1,30303	1,73655
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,757	14,393	1,37464	1,82699
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,560	12,750	1,22086	1,61849
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,740	14,220	1,36173	1,80510
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,365	11,250	1,06825	1,42808
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,635	13,380	1,27955	1,69847
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,420	19,835	1,89390	2,51787
17	Bar, caffè, pasticceria	1,820	14,910	1,42434	1,89269
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,687	13,848	1,32025	1,75788
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,915	32,115	3,06389	4,07670
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	15,660	128,400	12,25555	16,29919
21	Discoteche, night-club	2,460	20,175	1,92520	2,56103

COMUNE DI TALAMELLO  
Provincia di Rimini

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
"APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI  
(TARI) PER L'ANNO 2022 "**

**Comune di Talamello**

**ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. 35 del 20/05/2022**

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CC " APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022"**


Premesso che l'Organo di Revisione ha:

- esaminati gli atti relativi alla presente proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale ricevuta il 19/05/2022, con oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022";
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

**presenta**

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di approvazione delle tariffe relative al tributo sui rifiuti (tari) per l'anno 2022 del Comune di Talamello che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'Organo di Revisione  
(Dott. Alessi Alessandro)



Il sottoscritto Dott. Alessandro Alessi, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 6 del 02/03/2020, ha esaminato gli atti relativi alla presente proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022"

#### PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° Gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- la Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

Visto il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Rimini, gestito da Montefeltro servizi Srl, redatto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 49 del 17/05/2022 secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA);

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

Visto Il Piano Finanziario per l'anno 2022 predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, che evidenzia costi complessivi pari a € 199.209,00 al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021

Verificato l'allegato schema di tariffe alla proposta di deliberazione consiliare sopra indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Visti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, arti. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, Dott. Gabriele Giacomini;

il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL

#### ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022. "

Talamello, li 20/05/2022

L'Organo di Revisione  
(Dott. Alessi Alessandro)

